



COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

*Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale
n. 39 del 30 aprile 2019
e della deliberazione modificativa
n. 49 del 31 maggio 2019*

I N D I C E

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 4
Articolo 1.1 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento	Pag. 4
Articolo 1.2 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento	Pag. 4
Articolo 1.3 - Principi generali e finalità	Pag. 4
Articolo 1.4 - Definizioni	Pag. 4
TITOLO 2 - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	Pag. 6
Articolo 2.1 - Criteri generali di assimilazione	Pag. 6
Articolo 2.2 - Criteri qualitativi	Pag. 7
Articolo 2.3 - Criteri quantitativi	Pag. 9
Articolo 2.4 - Procedura per l'assimilazione	Pag. 14
TITOLO 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI	Pag. 15
Articolo 3.1 - Area di espletamento del pubblico servizio	Pag. 15
Articolo 3.2 - Organizzazione della raccolta dei rifiuti	Pag. 16
3.2.1 - Raccolta mediante contenitori stradali	Pag. 16
3.2.2 - Raccolta mediante sistema "Porta a Porta"	Pag. 17
3.2.3 - Ritiri su appuntamento	Pag. 19
3.2.4 - Raccolte stradali specifiche	Pag. 20
3.2.5 - Conferimento diretto da parte dell'utente presso centri di raccolta (fissi o mobili)	Pag. 20
Articolo 3.3 - Modalità di erogazione del servizio presso utenze non domestiche	Pag. 21
Articolo 3.4 - Altre disposizioni inerenti la raccolta dei rifiuti	Pag. 21
TITOLO 4 - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO	Pag. 22
Articolo 4.1 - Spazzamento, lavaggio strade	Pag. 22
Articolo 4.2 - Cestini stradali	Pag. 23
Articolo 4.3 - Pulizia dei terreni non edificati	Pag. 23
Articolo 4.4 - Rifiuti dell'attività edilizia	Pag. 23
Articolo 4.5 - Pulizia dei mercati e delle aree mercatali	Pag. 24
Articolo 4.6 - Manifestazioni e spettacoli	Pag. 24
Articolo 4.7 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale	Pag. 25
Articolo 4.8 - Carico e scarico di merci e materiali e rimozione di manifesti	Pag. 25
Articolo 4.9 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	Pag. 26

TITOLO 5 - NORME VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	Pag. 26
Articolo 5.1 - Finalità	Pag. 26
Articolo 5.2 - Autocompostaggio domestico	Pag. 26
Articolo 5.3 - Riutilizzo dei materiali e dei beni	Pag. 29
Articolo 5.4 - Limitazioni all'utilizzo delle plastiche	Pag. 29
Articolo 5.5 - Divieto di volantinaggio	Pag. 30
Articolo 5.6 - Lanci collettivi di palloncini	Pag. 30
Articolo 5.7 - Divieto di fumo presso spiagge e arenili	Pag. 30
Articolo 5.8 - Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale	Pag. 30
TITOLO 6 - CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI	Pag. 31
Articolo 6.1 - Piano di controllo del territorio	Pag. 31
Articolo 6.2 - Divieti	Pag. 32
Articolo 6.3 - Sanzioni	Pag. 32
TITOLO 7 - DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 33

TITOLO 1 *DISPOSIZIONI GENERALI*

Articolo 1.1

Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nonché le attività di igiene urbana, nell'ambito del territorio del Comune di Sassari, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia, di economicità e trasparenza, ai sensi del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152, e ss.mm. e ii.

In particolare, il presente Regolamento stabilisce tra l'altro:

- a) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- b) le modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di erogazione degli altri servizi di igiene urbana;
- d) le azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti.

Articolo 1.2

Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento

Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento i rifiuti di cui all'articolo 185 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.

Articolo 1.3

Principi generali e finalità

La gestione dei rifiuti è un'attività di pubblico interesse.

La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza:

- a) è ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantisce parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) si ispira a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantisce un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantisce la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.

Il Comune di Sassari, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, promuove iniziative dirette a rispettare la seguente gerarchia:

- 1) prevenzione;
- 2) preparazione per il riutilizzo;
- 3) riciclo;
- 4) recupero di altro tipo (per esempio: il recupero di energia);
- 5) smaltimento.

Articolo 1.4

Definizioni

In relazione alle successive disposizioni contenute nel presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni:

1. **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia

l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

2. **rifiuti urbani:**

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e i rifiuti speciali assimilati di cui al successivo Titolo 2;
- b) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

3. **rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 cc.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
4. **rifiuti assimilabili:** rifiuti speciali non pericolosi che, secondo i criteri di cui al successivo Titolo 2, possono essere assimilati ai rifiuti urbani;
5. **rifiuto organico:** rifiuti biocompostabili prodotti in giardini, parchi, cucine, mense e, in senso più vasto, dall'industria alimentare, fermi restando i limiti di assimilazione di cui al successivo Titolo 2;
6. **R.A.E.E.:** Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
7. **rifiuto ingombrante:** bene di consumo durevole, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, proveniente da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, il cui conferimento secondo le modalità previste nei circuiti ordinari di raccolta risulti impossibile o disagiata per le dimensioni e/o il peso;
8. **imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
9. **raccolta:** il prelievo dei rifiuti attuato secondo le modalità descritte nel Titolo 3, compresa la gestione dei centri di raccolta di cui al successivo punto 16, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento, smaltimento/recupero;
10. **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato

- in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
11. **compostaggio:** pratica mediante la quale dai rifiuti organici si ottiene un ammendante naturale chiamato compost;
 12. **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni;
 13. **soggetto gestore:** il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previste dal presente Regolamento;
 14. **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico;
 15. **conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
 16. **centro di raccolta o Ecocentro o area attrezzata di raggruppamento:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti secondo le modalità di cui al successivo punto 3.2.5.

TITOLO 2

ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 2.1

Criteri generali di assimilazione

Ai fini del presente Regolamento e nei limiti delle competenze di cui all'articolo 198 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., sono assimilabili ai rifiuti urbani, previo accertamento di rispondenza ai criteri di tipo qualitativo e quantitativo di cui agli articoli 2.2 e 2.3, i rifiuti prodotti dalle seguenti attività:

1. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2. cinematografi e teatri;
3. autorimesse;
4. campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
5. stabilimenti balneari;
6. esposizioni, autosaloni;
7. alberghi con ristorante;
8. alberghi senza ristorante;
9. case di cura e riposo;
10. ospedali;
11. uffici, agenzie, studi professionali;
12. banche ed istituti di credito;
13. negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni

- durevoli;
14. edicole, farmacie, tabaccaie, plurilicenze;
 15. negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
 16. banchi di mercato beni durevoli;
 17. attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
 18. attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
 19. carrozzerie, autofficine, elettrauto;
 20. attività industriali con capannoni di produzione;
 21. attività artigianali di produzione beni specifici;
 22. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 23. mense, birrerie, hamburgerie;
 24. bar, caffè, pasticcerie;
 25. supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari;
 26. plurilicenze alimentari e/o miste;
 27. ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio;
 28. ipermercati di generi misti;
 29. banchi di mercato generi alimentari,
 30. discoteche, night club.

Articolo 2.2

Criteri qualitativi

Ai fini del presente Regolamento, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 2.1, sono assimilabili ai rifiuti urbani, previo accertamento di rispondenza ai criteri di tipo quantitativo di cui all'articolo 2.3, i seguenti rifiuti:

1. RIFIUTI ORGANICI:
 - a) Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108);
 - b) Rifiuti biodegradabili (CER 200201);
 - c) Rifiuti dei mercati (CER 200302);
2. CARTA E CARTONE:
 - a) Imballaggi in carta e cartone (CER 150101);
 - b) Carta e cartone (CER 200101);
3. PLASTICA:
 - a) Imballaggi in plastica (CER 150102);
 - b) Plastica (CER 200139);
4. LEGNO:
 - a) Imballaggi in legno (CER 150103);
 - b) Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (CER 200138);
5. METALLO:
 - a) Imballaggi metallici (CER 150104);
 - b) Metallo (CER 200140);
6. Imballaggi materiali compositi (CER 150105);
7. Imballaggi in materiali misti (CER 150106);
8. VETRO:
 - a) Imballaggi in vetro (CER 150107);

- b) Vetro (CER 200102);
- 9. TESSILE:
 - a) Imballaggi in materia tessile (CER 150109);
 - b) Abbigliamento (CER 200110);
 - c) Prodotti tessili (CER 200111);
- 10. Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (CER 080318);
- 11. Rifiuti ingombranti (CER 200307);
- 12. Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127* (CER 200128);
- 13. Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (CER 200130);
- 14. Altri rifiuti non biodegradabili (CER 200203);
- 15. Rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301).

Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti di imballaggi terziari come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152¹. In conformità a quanto stabilito dal decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

- a) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
- b) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine.

Relativamente al punto 15 del precedente elenco, si precisa che rientrano nella voce "*rifiuti urbani indifferenziati*" i rifiuti per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento. Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza;
- d) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003;

¹ **Imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

e) non siano classificati come pericolosi.

Articolo 2.3

Criteri quantitativi

Ai fini del presente Regolamento, fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli 2.1 e 2.2, l'assimilazione ai rifiuti urbani avviene sulla base di limiti quantitativi stabiliti per ciascuna attività tenendo conto delle serie storiche di produzione dei rifiuti relative agli anni precedenti. In ogni caso i valori di produzione per ciascuna attività non sono superiori al valore limite Q riportato nella tabella seguente.

Tipologia di attività		Valore limite Q (kg/anno)
01.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Nessun limite
02.	Cinematografi e teatri	Nessun limite
03.	Autorimesse	Nessun limite
04.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Nessun limite
05.	Stabilimenti balneari	Nessun limite
06.	Esposizioni, autosaloni	5.000
07.	Alberghi con ristorante	Nessun limite
08.	Alberghi senza ristorante	Nessun limite
09.	Case di cura e riposo	Nessun limite
10.	Ospedali	Nessun limite
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	Nessun limite
12.	Banche ed istituti di credito	Nessun limite
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli	10.000
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	6.000
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4.000

Tipologia di attività		Valore limite Q (kg/anno)
16.	Banchi di mercato beni durevoli	Nessun limite
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2.000
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2.000
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	2.000
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	5.000
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	5.000
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Nessun limite
23.	Mense, birrerie, hamburgerie	Nessun limite
24.	Bar, caffè, pasticcerie	Nessun limite
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20.000
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	20.000
27.	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio	35.000
28.	Ipermercati di generi misti	70.000
29.	Banchi di mercato generi alimentari	Nessun limite
30.	Discoteche, night club	Nessun limite

In caso di prima applicazione del sistema di misurazione puntuale, sono adottati, per il primo anno, i valori limite Q di cui alla tabella precedente.

Nel caso di misurazione puntuale del solo rifiuto residuale della raccolta differenziata (CER 200301), i valori riportati nella tabella precedente sono moltiplicati per il fattore 0,25.

L'attivazione del sistema di misurazione puntuale sarà sancito con apposita Ordinanza sindacale che ne stabilirà altresì l'ambito territoriale di applicazione.

Fino all'entrata in vigore del sistema di misurazione puntuale, l'assimilazione avviene per ciascuna attività in misura non superiore ai limiti Sv (superficie di vendita come definita dal all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114²) e Sd (superficie diversa da quella di vendita ossia

² Superficie di vendita: L'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.

superficie di uffici, mense, bar, locali al servizio dei lavoratori e locali aperti al pubblico diversi dalla superficie di vendita) di cui alle tabelle seguenti.

Tipologia di attività		Valore limite Superficie di Vendita Sv (mq)
01.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Nessun limite
02.	Cinematografi e teatri	Nessun limite
03.	Autorimesse	Nessun limite
04.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Nessun limite
05.	Stabilimenti balneari	Nessun limite
06.	Esposizioni, autosaloni	1.600
07.	Alberghi con ristorante	Nessun limite
08.	Alberghi senza ristorante	Nessun limite
09.	Case di cura e riposo	Nessun limite
10.	Ospedali	Nessun limite
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	Nessun limite
12.	Banche ed istituti di credito	Nessun limite
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli	1.200
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	500
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	400
16.	Banchi di mercato beni durevoli	Nessun limite
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Nessun limite
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Vedere valori limite Sd
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	Vedere valori limite Sd

Tipologia di attività		Valore limite Superficie di Vendita Sv (mq)
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	Vedere valori limite Sd
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	Vedere valori limite Sd
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Nessun limite
23.	Mense, birrerie, hamburgerie	Nessun limite
24.	Bar, caffè, pasticcerie	Nessun limite
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	800
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	800
27.	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio	250
28.	Ipermercati di generi misti	2.500
29.	Banchi di mercato generi alimentari	Nessun limite
30.	Discoteche, night club	Nessun limite

Nel caso in cui le superfici di vendita delle attività commerciali superino i limiti Sv, sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che si formano nelle Sd come precedentemente individuate, con superficie non superiore ai limiti indicati nella tabella seguente.

Tipologia di attività		Valore limite Superficie diversa dalla superficie di vendita Sd (mq)
01.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Nessun limite
02.	Cinematografi e teatri	Nessun limite
03.	Autorimesse	Nessun limite
04.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Nessun limite
05.	Stabilimenti balneari	Nessun limite
06.	Esposizioni, autosaloni	400

Tipologia di attività	Valore limite Superficie diversa dalla superficie di vendita Sd (mq)
07. Alberghi con ristorante	Nessun limite
08. Alberghi senza ristorante	Nessun limite
09. Case di cura e riposo	Nessun limite
10. Ospedali	Nessun limite
11. Uffici, agenzie, studi professionali	Nessun limite
12. Banche ed istituti di credito	Nessun limite
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli	300
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	200
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	100
16. Banchi di mercato beni durevoli	Nessun limite
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Nessun limite
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	500
19. Carrozzerie, autofficine, elettrauto	500
20. Attività industriali con capannoni di produzione	500
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	500
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Nessun limite
23. Mense, birrerie, hamburgerie	Nessun limite
24. Bar, caffè, pasticcerie	Nessun limite
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	100
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	100

Tipologia di attività	Valore limite Superficie diversa dalla superficie di vendita Sd (mq)
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio	100
28. Ipermercati di generi misti	250
29. Banchi di mercato generi alimentari	Nessun limite
30. Discoteche, night club	Nessun limite

I rifiuti assimilabili prodotti dalle attività che superano i limiti quantitativi di cui alle precedenti tabelle non sono assimilati agli urbani per l'intera quantità.

Articolo 2.4

Procedura per l'assimilazione

Nel presente articolo si definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione, con la conseguente ratifica da parte del Settore tributi della nuova posizione contributiva.

L'iscrizione nei ruoli e/o l'applicazione della tariffa alle relative superfici di formazione in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti dalle singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno del tributo RSU alle relative superfici di formazione o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

1. con procedimento d'ufficio, previa acquisizione della documentazione tecnico amministrativa necessaria;
2. su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - a) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc;
 - b) specificazione dell'attività svolta;
 - c) superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto;
 - d) superfici aziendali complessive;
 - e) tipologia dei rifiuti prodotti (codici CER);
 - f) se disponibili, per ciascuna tipologia di rifiuto, quantitativi raccolti e avviati a recupero/smaltimento nell'ultimo triennio;
 - g) elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che danno luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di

formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Il Comune procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti dando luogo, se del caso, alle conseguenti variazioni.

La procedura si conclude, previo accertamento dei competenti uffici, con determinazione dirigenziale di assimilazione dei rifiuti prodotti (o di alcune tipologie) e di iscrizione al ruolo dell'utenza (o dell'aggiornamento dell'iscrizione a ruolo delle superfici di produzione dei rifiuti assimilati).

Per i soli rifiuti assimilati avviabili a recupero, non essendo questi oggetto di privativa comunale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., è facoltà del produttore scegliere se conferirli al servizio pubblico di raccolta o provvedere al recupero autonomamente.

Per effetto di quanto sopra, le utenze non domestiche produttrici di rifiuti assimilati devono comunicare al Settore ambiente come intendono gestire i rifiuti avviabili a recupero ossia se intendono usufruire del servizio pubblico di raccolta o gestirli autonomamente.

Qualora il produttore opti per la seconda ipotesi, non sono previste riduzioni sul tributo dovuto.

Il Settore ambiente, sulla base di quanto disciplinato precedentemente e acquisita la necessaria documentazione dal Settore tributi, predispone un elenco delle utenze non domestiche che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta con indicazione delle modalità di attuazione dello stesso (frequenze, frazioni merceologiche oggetto di raccolta e tipologia di raccolta).

Tali informazioni potranno essere fornite agli altri Enti preposti al controllo per l'effettuazione delle attività di competenza.

TITOLO 3

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI

Articolo 3.1

Area di espletamento del pubblico servizio

Le norme e le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (ai sensi del precedente Titolo 2) e si applicano nell'ambito territoriale di espletamento del relativo servizio.

Il servizio è garantito in regime di privativa su tutto il territorio comunale e può avvenire con modalità differenti secondo l'ambito territoriale di espletamento del servizio stesso.

Le differenti modalità di effettuazione del servizio nei differenti ambiti territoriali vengono stabilite tenendo conto di principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e definite con apposite Ordinanze sindacali.

Articolo 3.2

Organizzazione della raccolta dei rifiuti

Nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, l'Amministrazione individua le modalità di conferimento delle diverse frazioni merceologiche per zone e per utenze (siano esse domestiche che non domestiche). Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata e/o delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento e dalle specifiche Ordinanze sindacali per ciascuna frazione di rifiuto, al fine di consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta e trasporto al centro di trattamento/smaltimento).

La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene attuata mediante:

1. contenitori stradali;
2. sistema "porta a porta";
3. ritiri su appuntamento;
4. raccolte stradali specifiche;
5. conferimento diretto da parte dell'utente presso centri di raccolta (fissi o mobili).

3.2.1 - Raccolta mediante contenitori stradali

La raccolta stradale di prossimità avviene mediante contenitori di tipologia, materiale, capacità e colore diverso, a seconda della frazione di rifiuto che vi si deve conferire.

Ogni punto di raccolta stradale (nel seguito batteria) consente di effettuare, tramite contenitori dedicati, la raccolta delle seguenti frazioni:

1. rifiuti cellulosici (carta e cartone);
2. vetro;
3. plastica;
4. metalli;
5. rifiuto organico;
6. frazione secca residua.

Poiché l'organizzazione dei servizi di raccolta può prevedere la definizione di raccolte multimateriale (leggero o pesante) nelle batterie saranno presenti contenitori adibiti alla tale tipologia di raccolta (ad esempio plastica e lattine o vetro e lattine).

Ogni contenitore sarà munito di appositi cartelli segnaletici con le indicazioni delle corrette operazioni da eseguire per l'uso ottimale dello stesso.

Il conferimento dei rifiuti presso una determinata batteria non è consentito:

1. alle utenze domestiche residenti/domiciliate in zone servite con il sistema "porta a porta" (salvo eventuali deroghe);
2. alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali non assimilati;
3. alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati che non siano state esplicitamente autorizzate al conferimento presso la batteria in

argomento.

Ogni batteria sarà individuata da apposita segnaletica orizzontale che ne delimiterà l'area di sedime.

L'ubicazione delle batterie e la loro composizione numerica tiene conto dei seguenti fattori:

1. numero di utenti da servire;
2. prossimità agli utenti da servire;
3. frequenza di svuotamento dei contenitori;
4. viabilità stradale.

Nell'ubicazione delle batterie, si tiene conto, oltre dell'ovvio rispetto delle prescrizioni contenute nel codice della strada (distanze da incroci, curve, etc), dei seguenti fattori:

1. presenza di finestre di civile abitazione al piano terra;
2. presenza di portoni di ingresso di civili abitazioni;
3. presenza di attività commerciali di somministrazione, produzione e/o vendita di cibi o bevande;
4. presenza di finestre o balconi di civile abitazione al primo piano;
5. presenza di attività commerciali diverse da quelle di cui al precedente punto 3.

Il precedente ordine numerico costituisce ordine di priorità per la scelta dell'ubicazione di una batteria ove, in una determinata via, non sia possibile rispettare contemporaneamente tutti fattori di cui al precedente elenco puntato.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nel dover scegliere se posizionare una batteria al di sotto di finestre al primo piano o di fronte ad un centro estetico o studio notarile, si eviterà prioritariamente il posizionamento della batteria al di sotto delle finestre al piano primo a discapito dell'attività commerciale in argomento.

L'ubicazione dei contenitori, e ogni sua variazione, viene decisa dall'Amministrazione e eseguita dalla ditta appaltatrice del servizio.

Ad eccezione degli addetti al servizio è fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dalla propria area di sedime, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione motivate richieste scritte in tal senso.

La richiesta di spostamento di una batteria di contenitori, debitamente motivata (ad esempio prossima apertura di una nuova attività commerciale) deve essere inoltrata via PEC ai competenti uffici comunali allegando idonea documentazione fotografica rappresentante la batteria della quale si richiede lo spostamento.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici del Settore ambiente, valutata la fattibilità tecnica della richiesta (alla luce dell'ordine di priorità di cui al precedente elenco puntato) disporranno lo spostamento della batteria o comunicheranno via PEC la non accoglibilità della richiesta.

3.2.2 - Raccolta mediante sistema "Porta a Porta"

Ai fini del presente Regolamento, per raccolta "Porta a Porta" si intende la modalità operativa di raccolta che prevede il ritiro dei rifiuti posizionati dall'utenza direttamente sul suolo pubblico in prossimità della relativa proprietà immobiliare, in giorni e orari prestabiliti.

È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali.

Qualora i rifiuti, al momento della raccolta, non siano conformi a quanto stabilito dall'Amministrazione con il presente Regolamento o con le Ordinanze sindacali recanti le modalità di conferimento, il gestore del servizio deve astenersi dal raccogliarli e segnalarlo prontamente ai competenti uffici comunali.

In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

L'Amministrazione, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

Tali modalità di conferimento da parte dell'utenza possono differire in base a:

- tipologia di rifiuto;
- natura dell'utenza (domestica o non domestica);
- tipologia dell'utenza (singola o condominiale);
- ambito territoriale di svolgimento del servizio.

In particolare, nel caso di utenze singole, il conferimento può avvenire:

- mediante sacchi a perdere, forniti dal gestore del servizio o da acquistare direttamente dall'utenza nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'Amministrazione mediante Ordinanza sindacale;
- contenitori di capacità ridotta (inferiore ai 50 litri) forniti dal gestore del servizio con la formula del comodato d'uso gratuito.

Nel caso di utenze condominiali il conferimento avviene mediante contenitori carrellati di capacità variabile (dai 120 ai 1.100 litri) in funzione delle dimensioni del condominio (o super condominio).

I contenitori carrellati forniti all'utenza condominiale devono essere esposti sul suolo pubblico a cura e spese dell'utenza secondo il calendario di raccolta stabilito dall'Amministrazione e rimossi dal suolo pubblico, sempre a cura e spese dell'utenza, a svuotamento avvenuto.

Le modalità gestionali dei suddetti contenitori carrellati rientrano nella totale facoltà dell'utenza stessa, che, per l'esposizione e la successiva rimozione, potrà gestirli direttamente o fare affidamento a soggetti terzi.

Salvo accordi di carattere privatistico tra l'utenza e il soggetto gestore, questi non è titolato ad entrare nelle pertinenze private dell'utenza per effettuare il ritiro dei rifiuti.

Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi, etc.) gli uffici del Settore ambiente potranno disporre:

1. che il conferimento avvenga in altro punto tecnicamente possibile;

2. una modalità di raccolta domiciliare che rimoduli le frequenze e le tipologie di contenitori domiciliari di raccolta;
3. il vincolo di esclusivo conferimento presso il centro comunale di raccolta o una batteria di cassonetti stradali.

La soluzione di cui al punto 3 può essere autorizzata solo ed esclusivamente nel caso in cui, a insindacabile giudizio del Settore ambiente, le soluzioni di cui ai punti 1) e 2) non siano attuabili.

In questo caso l'utenza ha diritto ad una riduzione tariffaria come stabilito dal relativo regolamento di gestione del tributo sui rifiuti.

3.2.3 - Ritiri su appuntamento

Nel territorio comunale di Sassari è attivo il servizio di ritiro dei rifiuti su appuntamento per tutte le tipologie di rifiuto per le quali non è possibile il conferimento secondo le altre modalità ordinarie di raccolta (mediante contenitori stradali e sistema "porta a porta").

Il servizio è rivolto a tutte le utenze (domestiche e non domestiche) ed è limitato ai soli rifiuti urbani e assimilati ai sensi del presente Regolamento.

L'utente che intende usufruire del servizio di ritiro su appuntamento dovrà prenotarsi chiamando l'apposito numero verde messo a disposizione dal gestore del servizio.

Le frequenze di evasione e le modalità di ritiro possono variare a seconda dell'ambito territoriale di svolgimento del servizio.

Il ritiro da parte del soggetto gestore del servizio, ovvero il conferimento da parte dell'utente, in linea di principio generale avviene direttamente presso il domicilio dell'utenza, intendendo il suolo pubblico nei pressi del numero civico ove l'utente risiede. Laddove questo non sia tecnicamente possibile, si opterà per uno delle due modalità seguenti::

- presso una determinata batteria di contenitori stradali;
- presso altro punto stabilito e/o concordato al momento della prenotazione.

Costituiscono motivazione per il non ritiro direttamente presso il domicilio dell'utente:

- eventuali problemi di intralcio creati dal posizionamento del rifiuto;
- difficoltà di accesso/manovra del mezzo adibito alla raccolta nella via/strada ove è domiciliata l'utenza;
- domicilio in tratti di strade/viottoli privati.

Nel conferimento del rifiuto l'utente dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal gestore del servizio al momento della prenotazione del ritiro (data, orario, ubicazione concordata con il gestore del servizio). Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono, e sanzionato di conseguenza.

L'utente è tenuto a disporre i rifiuti oggetto di conferimento in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

È pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area non autorizzata ed in particolare in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

3.2.4 - Raccolte stradali specifiche

Nel territorio comunale di Sassari vengono attivate diverse tipologie specifiche di raccolta di specifiche categorie di rifiuti, mediante contenitori stradali dedicati e posizionati in prossimità di particolari tipologie di attività attinenti con il rifiuto che si intende raccogliere.

Le suddette raccolte possono riguardare ad esempio:

- medicinali scaduti;
- pile e batterie usate;
- micro R.A.E.E;
- toner e cartucce per stampanti;
- rifiuti tessili;
- oli commestibili;
- piccole sorgenti luminose.

Sui vari contenitori è riportata idonea informativa circa le tipologie di rifiuto che è consentito conferire.

3.2.5 - Conferimento diretto da parte dell'utente presso centri di raccolta (fissi o mobili)

Nel territorio comunale di Sassari è attualmente presente e operativo un Centro di raccolta sito in via Montello, ed altri potranno diventare operativi nei prossimi anni.

Le modalità di conferimento/gestione di tutti i Centri di raccolta/ecocentri fissi, ai sensi della normativa vigente in materia, vengono disciplinate da apposito regolamento pertanto, ai fini del presente articolo, si rimanda integralmente agli specifici Regolamenti di gestione.

A supporto delle altre forme di raccolta disciplinate nei precedenti articoli, esclusivamente per le utenze domestiche, è possibile conferire i rifiuti alle cosiddette "Isole ecologiche mobili", presenti secondo un determinato calendario in varie zone del territorio comunale.

Presso tali isole ecologiche è possibile conferire tutte le tipologie di rifiuto conferibili con gli altri sistemi di raccolta (contenitori stradali, sistema "porta a porta" e ritiri su appuntamento) ad eccezione dei seguenti rifiuti:

- rifiuto organico (CER 20 01 08);
- frazione secca residuale e panni igienici (CER 20 03 01).

Al fine di consentire l'accesso al servizio al maggior numero possibile di utenti, in caso di conferimento di rifiuti voluminosi e ingombranti (quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, materassi, grandi elettrodomestici, infissi, mobili, etc.) ogni utente potrà conferire al massimo n. 3 pezzi.

Resta salva la facoltà da parte del soggetto gestore, qualora il mezzo a conclusione del turno di raccolta abbia capacità residua di carico, di poter consentire il carico di pezzi extra agli utenti che ne facciano richiesta.

In questo caso l'utente potrà essere invitato a presentarsi poco prima della chiusura dell'isola ecologica mobile per verificare la disponibilità a conferire pezzi extra.

Articolo 3.3

Modalità di erogazione del servizio presso utenze non domestiche

Si richiama quanto previsto nel precedente Titolo 2.

In linea generale in tutti gli ambiti territoriali di espletamento del servizio, tutte le utenze non domestiche vengono servite mediante circuiti di raccolta distinti da quelli previsti per le utenze domestiche.

Salvo differenti indicazioni specifiche, alle utenze non domestiche è vietato l'utilizzo dei contenitori stradali dedicati alla raccolta dei rifiuti.

Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento il fatto di usufruire del servizio pubblico di raccolta non costituisce presunzione di iscrizione dell'elenco di cui al Titolo 2.

Le utenze non domestiche al momento dell'iscrizione nell'elenco di cui sopra riceveranno, per il tramite del soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta, specifiche indicazioni sulle modalità di erogazione del servizio e, precisamente:

1. rifiuti oggetto della raccolta: la sola frazione secca residua o se anche i rifiuti avviabili a recupero (vetro, plastica, etc.);
2. sistema di raccolta: porta a porta integrale o conferimento di una o più tipologie di rifiuti prodotti presso una determinata batteria di cassonetti stradali;
3. modalità di conferimento: sacchetti o sfuso o mediante contenitori (di capacità adeguata alle esigenze dell'utenza) forniti dal soggetto gestore in comodato d'uso gratuito;
4. calendario di raccolta: giorni e orari di espletamento del servizio e o di conferimento nei contenitori stradali qualora consentito ai sensi del precedente punto 2.

Articolo 3.4

Altre disposizioni inerenti la raccolta dei rifiuti

Ove non diversamente disposto, i cittadini che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono tenuti a collaborare alla raccolta secondo le modalità contenute nel presente Regolamento comunale e nelle specifiche Ordinanze sindacali.

È comunque vietato:

- a) effettuare la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori;
- b) l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata;
- c) spostare i contenitori fuori dalla propria area;
- d) il conferimento nei vari contenitori di rifiuti non conformi alle caratteristiche del rifiuto che quel determinato contenitore è predisposti a raccogliere;

Il soggetto gestore è tenuto:

- a) alla manutenzione dei contenitori stradali;

- b) all'asporto immediato, dalle aree di stazionamento dei contenitori stradali, di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di svuotamento;
- c) alla pulizia dei contenitori stradali;
- d) all'effettuazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione siano tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

TITOLO 4

NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Articolo 4.1

Spazzamento, lavaggio strade

Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende in particolare la pulizia di strade, marciapiedi, piazze ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica o di uso pubblico, incluse nel perimetro comunale.

Lo spazzamento si divide in differenti tipologie:

- spazzamento manuale: pulizia effettuata da operatore munito di idonee attrezzature per l'espletamento del servizio (scopa, paletta, soffiatore/aspiratore, etc.);
- spazzamento meccanizzato: pulizia effettuata con l'ausilio di macchine operatrici munite di idonei allestimenti per l'espletamento del servizio (spazzole, dispositivi di aspirazione e di raccolta dei rifiuti, ugelli per l'aspersione, etc.);
- spazzamento misto: combinazione delle precedenti modalità.

L'Amministrazione si riserva di definire, nei vari ambiti territoriali, differenti modalità di espletamento del servizio (tipologia, frequenza, risorse impiegate) sulla base delle caratteristiche peculiari dell'ambito stesso quali:

- intensità del traffico pedonale;
- presenza di attività commerciali;
- presenza di luoghi di interesse pubblico (scuole, ospedali, etc.);
- caratteristiche della zona (tipologia di pavimentazione, marciapiedi, alberature, etc.).

In alcune particolari zone e periodi dell'anno l'Amministrazione potrà istituire il servizio di lavaggio strade mediante l'utilizzo di idonei mezzi opportunamente attrezzati.

L'espletamento del servizio di spazzamento meccanizzato e/o misto o lavaggio implica l'assenza di veicoli in sosta lungo le aree oggetto di intervento pertanto in tali aree l'Amministrazione provvederà a porre apposita segnaletica contenente almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'indicazione del divieto di sosta;
- b) il giorno di spazzamento;
- c) l'orario.

Il posizionamento della segnaletica dovrà essere effettuato nel rispetto del codice della strada e del suo Regolamento attuativo e di eventuali altre disposizioni comunali. Resta inteso che il mancato rispetto della segnaletica comporterà la rimozione forzata dei veicoli e/o l'apposizione delle ganasce o altri analoghi sistemi bloccanti.

Articolo 4.2

Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Comune provvede all'installazione di cestini stradali per rifiuti di piccole dimensioni in aree caratterizzate da:

- intensità del traffico pedonale;
- presenza di attività commerciali;
- presenza di luoghi di interesse pubblico (scuole, ospedali, etc.).

È fatto divieto a chiunque gettare rifiuti nel suolo pubblico o nelle aree private di consolidato utilizzo pubblico del territorio comunale.

È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi e simili.

Qualora la tipologia di cestino stradale preveda il conferimento di diverse tipologie di rifiuti (plastica, carta, etc.) l'utente che intende utilizzarlo deve attenersi scrupolosamente alle regole di differenziazione dei rifiuti in questo riportate.

Articolo 4.3

Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane devono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione.

Articolo 4.4

Rifiuti dell'attività edilizia

Fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo, i rifiuti edili, quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione e recupero autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Limitatamente ai rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nei centri di raccolta, nei limiti di cui ai regolamenti di gestione degli ecocentri stessi.

Tutti i soggetti, privati o pubblici, che effettuino lavori di qualsiasi natura nel territorio comunale di Sassari sono tenuti:

- prima dell'inizio: se le attività possono generare interferenze con lo svolgimento dei servizi disciplinati dal presente Regolamento, darne comunicazione al Settore ambiente con almeno 15 giorni di anticipo al fine di concordare le soluzioni più idonee alla gestione delle problematiche;
- durante l'esecuzione: mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di contenere la produzione di rifiuti di qualsiasi natura (macerie, polveri, etc.) ovvero di impedire la loro dispersione al di fuori dell'area di cantiere;
- alla conclusione: ripristinare lo stato iniziale dei luoghi dal punto di vista dei servizi di cui al presente Regolamento (pulizia del manto stradale, ritracciamento degli stalli, etc.).

Articolo 4.5

Pulizia dei mercati e delle aree mercatali

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, anche ambulanti, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, devono aver cura dell'area a loro disposizione e in particolare:

- prima delle operazioni di vendita: munirsi di tutte le attrezzature, conformi alle indicazioni del soggetto gestore in relazione anche alla tipologia di rifiuti prodotti, necessarie per una corretta raccolta e differenziazione dei rifiuti prodotti;
- durante le operazioni di vendita: contenere per quanto possibile la dispersione dei rifiuti al di fuori dell'area di vendita;
- al termine delle operazioni di vendita: pulire l'area lasciandola libera da qualsiasi residuo e conferire i rifiuti raccolti (correttamente differenziati) conformemente alle indicazioni impartite dal soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta.

Articolo 4.6

Manifestazioni e spettacoli

Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, ecologico, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, anche senza finalità di lucro, nell'ambito delle quali si producano rifiuti urbani di qualsiasi natura, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, sono tenuti:

- prima dell'inizio dell'evento: a far richiesta al Settore ambiente, almeno 15 giorni prima della data di inizio, degli eventuali servizi necessari (raccolta rifiuti, spazzamento, fornitura contenitori, etc.);
- durante l'evento: a garantire, per quanto possibile, la corretta differenziazione dei rifiuti prodotti e ridurre la dispersione dei rifiuti al di fuori dell'area interessata dalla manifestazione. Se la manifestazione prevede la somministrazione di cibo e/o bevande, gli organizzatori si devono attenere a

quanto disciplinato nel successivo articolo 5.4 in merito all'utilizzo di prodotti biocompostabili;

- al termine dell'evento: a lasciare l'area conformemente alle indicazioni impartite dal soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta.

Si precisa che eventuali prescrizioni particolari impartite da soggetti terzi (Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco, etc.) saranno a totale carico del soggetto organizzatore.

Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, il soggetto gestore è tenuto a provvedere allo spazzamento e alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata.

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente dislocati dal soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto e secondo le esigenze programmate.

Il soggetto organizzatore deve inoltre prevedere, a propria cura e spese, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, l'installazione (e la relativa gestione) di un congruo numero di bagni chimici, proporzionato all'affluenza di pubblico/partecipanti prevista per la manifestazione/evento/spettacolo organizzato.

Il Comune di Sassari prevederà l'installazione di bagni chimici solo ed esclusivamente nell'ambito di manifestazioni/eventi di cui risulta essere il soggetto organizzatore o il principale promotore.

Articolo 4.7

Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

Ai fini del presente Regolamento il cimitero e tutte le attività ad esso connesso (pulizia vialetti, rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, pulizia di tombe e loculi da parte di privati, etc.) è da intendersi come un'unica grande utenza non domestica. Pertanto il Settore cui fa capo la gestione dell'area cimiteriale deve provvedere direttamente all'organizzazione della raccolta dei rifiuti conformemente a quanto previsto all'articolo 3.3.

Il gestore del servizio di igiene urbana, al momento del prelievo secondo le modalità stabilite, potrà non ritirare rifiuti conferiti in modo non conforme sia in termini di differenziazione che di tipologia.

Articolo 4.8

Carico e scarico di merci e materiali e rimozione di manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, o rimozione di manifesti, che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti,

nonché il procedimento contravvenzionale previsto.

Articolo 4.9

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione in piazze ed aree verdi cittadine.

TITOLO 5

NORME VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Articolo 5.1

Finalità

Nel presente Titolo sono descritte e normate le iniziative e le azioni che il Comune di Sassari programma e attua al fine di ridurre la produzione dei rifiuti e salvaguardare l'ambiente.

Al momento della redazione del presente Regolamento si individuano le seguenti azioni:

1. Autocompostaggio domestico;
2. Riutilizzo dei materiali e dei beni;
3. Limitazioni all'utilizzo delle plastiche;
4. Limitazioni al volantinaggio.

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, ulteriori specifiche modalità di attuazione delle azioni di cui al presente Titolo saranno integrate e/o meglio dettagliate nelle apposite Ordinanze sindacali all'uopo emanate.

Articolo 5.2

Autocompostaggio domestico

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole patate, fiori recisi e simili, foglie, etc.) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta, verdura e avanzi di cibo) e affianca l'utilizzo del servizio di raccolta domiciliare o a cassonetto del rifiuto umido.

Il compostaggio domestico deve, quindi, considerarsi parte integrante dell'insieme di pratiche legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio e, pertanto, alla salvaguardia dell'ambiente.

Ai fini del presente Regolamento, per autocompostaggio domestico si intende la gestione dei rifiuti organici effettuata presso il luogo di produzione degli stessi e

finalizzata alla produzione di compost che può poi essere utilizzato presso il medesimo luogo.

Il Comune di Sassari promuove e incentiva questa pratica in quanto fondamentale ai fini della riduzione della produzione dei rifiuti e del perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità alla base del presente Regolamento.

Le utenze che attueranno l'autocompostaggio domestico stipulano apposita convenzione con il Comune e sono soggette a verifica, a cura del personale comunale all'uopo addetto, della corretta applicazione delle modalità di compostaggio.

La pratica dell'autocompostaggio domestico nel territorio comunale di Sassari è svolta:

1. su base prescrittiva stabilita dall'Amministrazione;
2. su base volontaria da parte dell'utenza.

L'amministrazione provvederà ad istituire e tenere aggiornato un Albo degli autocompostatori e trasmetterlo al gestore del servizio; le utenze presso le quali è obbligatoria la pratica dell'autocompostaggio domestica verranno iscritte d'ufficio all'Albo comunale degli autocompostatori, mentre quelle che aderiranno su base volontaria dovranno farne esplicita richiesta.

Effettuazione su Base prescrittiva

L'Amministrazione individua e perimetra gli ambiti territoriali dove non è istituita la raccolta della frazione organica; tali zone includono, in linea generale:

- case sparse nell'agro;
- case sparse nel continuo urbano;
- borgate;
- zone periferiche del centro urbano;
- zone periferiche delle borgate.

Con Ordinanza sindacale il Comune di Sassari individua gli ambiti territoriali ove è obbligatorio il ricorso alla pratica dell'autocompostaggio domestico.

Le utenze domestiche e non domestiche ricadenti in tali ambiti dovranno utilizzare apposita compostiera di adeguata capacità assegnata dall'Appaltatore a titolo di comodato d'uso gratuito, unitamente al materiale informativo necessario per una corretta pratica ad eseguire il compostaggio domestico.

In alternativa è consentito effettuare il compostaggio della frazione umida dei rifiuti con metodi alternativi quali compostiera acquisita direttamente dall'utenza o cumulo su terreno.

Alle utenze domestiche ricadenti negli ambiti territoriali dove è obbligatoria la pratica dell'autocompostaggio domestico l'Amministrazione riconosce uno sconto tariffario sul tributo dei rifiuti tarato sull'effettiva riduzione dei costi per effetto dell'attivazione dell'autocompostaggio domestico.

A tal fine, con cadenza annuale, il Settore ambiente comunica al Settore tributi l'elenco degli utenti che non sono assoggettati al pagamento della quota parte di servizio relativo alla gestione della frazione organica del rifiuto (costo di acquisizione del servizio e di trattamento).

Nel caso di utenze presso le quali vige l'obbligatorietà della pratica dell'autocompostaggio domestico ma esistono oggettivi impedimenti alla sua effettuazione, l'Amministrazione può concedere, previa richiesta dell'interessato, una specifica deroga.

A tal fine l'utenza che ritiene di non poter effettuare l'autocompostaggio domestico deve inoltrare domanda di deroga al Settore ambiente, indicandone le cause ostative; il Settore ambiente, valutate le motivazioni ed effettuato l'eventuale sopralluogo in situ, dispone a insindacabile giudizio l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

Costituiscono elementi di oggettivo impedimento:

1. assenza di una superficie verde pari ad almeno 50 m²;
2. occupazione dell'immobile in maniera non continuativa o stagionale;
3. presenza di utenti con particolari patologie incompatibili con la pratica dell'autocompostaggio domestico.

In caso di accoglimento dell'istanza, il Settore ambiente provvederà alla cancellazione dell'utenza dall'Albo comunale dei compostatori e per la gestione dei rifiuti organici prodotti dall'utenza potrà disporre:

1. l'attivazione della specifica raccolta domiciliare. Questa eventualità è attuabile solo ed esclusivamente nel caso in cui l'utenza risulti prossima e/o di passaggio rispetto ad una zona ove è attiva la raccolta della frazione organica;
2. il vincolo di esclusivo conferimento presso una batteria di cassonetti stradali. Questa eventualità è attuabile solo ed esclusivamente nel caso in cui:
 - a) l'utenza risulti prossima ad una zona ove è attiva la raccolta stradale della frazione organica;
 - b) l'utente dichiara di essere in grado, per proprie ragioni (lavoro, etc.) di conferire il rifiuto presso una determinata batteria di cassonetti stradali.

Nel caso di ipotesi 2, all'utenza sarà riconosciuta una riduzione tariffaria proporzionale alla sola quota parte relativa al costo di acquisizione del servizio.

Per tutti i casi, e in particolar modo per quelli in cui non sia di semplice attuazione una delle soluzioni di cui all'elenco precedente, il Settore ambiente esaminerà ogni caso specifico al fine di individuare la soluzione più idonea dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale.

Effettuazione su Base volontaria

L'utenza ricadente in un ambito territoriale in cui è attivo il servizio di raccolta della frazione organica (sia mediante contenitori stradali che mediante il sistema "porta a porta") può comunque optare, qualora sussista la possibilità tecnica, per l'autocompostaggio domestico.

L'utenza interessata dovrà in questo caso fare istanza al Settore ambiente di inserimento nell'Albo comunale dei compostatori. Il Settore ambiente, in caso di positivo accoglimento della richiesta, provvederà ad iscrivere l'utenza all'Albo comunale dei compostatori e darne comunicazione al Settore tributi al fine di riconoscere all'utenza lo sgravio tariffario, che in questo caso è fisso e stabilito nell'ambito dell'apposito regolamento tariffario.

Tutte le utenze iscritte nell'Albo comunale dei compostatori sono soggette a periodici controlli sul corretto utilizzo della compostiera. Qualora si ravvisino

irregolarità nella gestione dei rifiuti organici, l'utenza, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalle specifiche Ordinanze comunali, sarà immediatamente sospesa dall'Albo e assoggettata a pagare, per l'anno in corso, l'intero tributo sui rifiuti.

Articolo 5.3

Riutilizzo dei materiali e dei beni

Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., la determinazione della qualifica di rifiuto spetta al produttore: di fronte ad un oggetto/bene (ancora funzionale al proprio scopo) il proprietario che non intenda più usufruirne, può decidere se classificarlo come rifiuto (e pertanto conferirlo al servizio pubblico di raccolta) o cederlo ad altri soggetti che potranno continuare ad utilizzarlo, allungandone di fatto la vita e rimandandone le fasi di riciclo/smaltimento.

Il Comune di Sassari promuove azioni di questo tipo, volte ad allungare la vita ad oggetti/beni che diversamente seguirebbero la filiera del rifiuto (riciclo e/o smaltimento).

A tal fine nel territorio comunale di Sassari è attualmente presente e operativo un Centro del riuso, sito in via Montello, ed altri potranno diventare operativi nei prossimi anni.

Le modalità di conferimento/gestione di tutti i Centri del riuso vengono disciplinate da apposito regolamento pertanto, ai fini del presente articolo, si rimanda integralmente agli specifici Regolamenti di gestione.

Sempre con il medesimo fine potranno essere organizzate giornate a tema o istituiti centri del riuso mobili e/o itineranti volti a sottrarre dalla potenziale dismissione oggetti e/o beni ancora utilizzabili.

Articolo 5.4

Limitazioni all'utilizzo delle plastiche

Il presente articolo disciplina le limitazioni/divieti di utilizzo di alcune categorie di oggetti usa e getta realizzati in materiale plastico, quali (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. piatti, bicchieri e posate;
2. cannucce;
3. contenitori/vaschette per trasporto e/o consumo di pasti;

Il veto assoluto di immettere e/o utilizzare gli oggetti di cui all'elenco precedente (o simili) vige dal momento dell'entrata in vigore del presente del Regolamento nei seguenti casi:

1. spiagge e arenili;
2. parchi, pinete e più in generale spazi verdi prospicienti luoghi di interesse culturale, storico, architettonico e paesaggistico;
3. qualsiasi manifestazione all'aperto (feste patronali, concerti, processioni, eventi, etc.).

Le utenze non domestiche, siano esse fisse (bar, ristoranti, etc.) o temporanee (chioschi, bancarelle, etc.) autorizzate alla somministrazione e/o vendita di cibo e/o bevande presso i suddetti siti e/o in occasione di manifestazioni all'aperto,

devono impiegare esclusivamente materiali biocompostabili (certificazione OK Compost, norme EN 13432 EN 14995 o simili).

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il divieto assoluto ad utilizzare plastiche usa getta si estende a:

1. mense scolastiche (scuole di ogni ordine e grado) e convitti;
2. ospedali, case di cura, refettori, etc.

Non sono ammesse deroghe di alcun tipo rispetto a quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 5.5

Divieto di volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione all'interno delle cassette postali, ad uso dei cittadini presso le singole abitazioni e/o condomini, che prospettino sulla pubblica via.

Articolo 5.6

Lanci collettivi di palloncini

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, nel territorio comunale di Sassari è fatto assoluto divieto effettuare "lanci collettivi di palloncini", ovvero prevedere, nell'ambito di manifestazioni, spettacoli, feste (anche private), eventi e similari, la liberazione di palloncini in spazi aperti.

Il divieto di cui al capoverso precedente non si applica nel caso di utilizzo di palloncini biocompostabili e gonfiati semplicemente ad aria; in questo caso, chi intenda organizzare un'attività che preveda un "lancio collettivo di palloncini" dovrà fare apposita richiesta (con 15 giorni di anticipo) al Settore ambiente, allegando alla domanda la scheda tecnica del palloncino biocompostabile che si intende utilizzare.

Articolo 5.7

Divieto di fumo presso spiagge e arenili

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è immediatamente attivo, presso tutte le spiagge e arenili ricadenti nel territorio comunale di Sassari, il divieto assoluto di fumo.

Non rientrano nei casi di applicazione del presente articolo le sigarette elettroniche.

Presso tali aree sarà possibile fumare (oltre che nel caso di cui al punto precedente) solo ed esclusivamente nelle apposite aree/isole ove allestite allo scopo.

Articolo 5.8

Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione promuove e incoraggia la collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro

associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale. Tali attività possono riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- giornate a tema dedicate alla raccolta di particolari rifiuti o alla pulizia di aree;
- divulgazione di buone prassi in materia ambientale;
- laboratori di compostaggio domestico e/o di recupero di materiali.

Restano a carico di tali associazioni l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie nell'espletamento del particolare servizio. In particolare devono:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- osservare quanto previsto dal presente Regolamento;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

TITOLO 6 *CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI*

Articolo 6.1

Piano di controllo del territorio

L'Amministrazione, con la collaborazione del soggetto gestore dei servizi di igiene urbana, predispone un "piano di controllo" al fine di garantire il rispetto da parte di tutti gli utenti delle norme comportamentali di cui al presente Regolamento, nonché di prevenire, controllare e reprimere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nel territorio.

Il piano di controllo contiene la descrizione delle tipologie ed il dettagliato programma operativo di interventi studiati per il territorio da condurre con continuità e specifica le attività di competenza del soggetto gestore e quelle dell'Amministrazione.

In particolare il piano di controllo prevede, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- monitoraggio delle esposizioni dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche con il sistema "porta a porta";
- controllo sulla qualità dei conferimenti da parte delle utenze domestiche servite con il sistema "porta a porta";
- controllo sulla qualità dei conferimenti da parte delle utenze non domestiche servite con il sistema "porta a porta";
- verifica sugli accessi ai Centri di raccolta comunale;
- monitoraggio delle richieste di ritiro ingombranti a domicilio;
- controllo sulla corretta effettuazione del compostaggio domestico;
- controllo di potenziali situazioni anomale nei conferimenti presso i cassonetti stradali (ad esempio problematiche ricorrenti, conferimenti anomali, ecc.).

Il piano di controllo è sottoscritto, ciascuno per quanto di competenza, oltre che

dal soggetto gestore, dal Settore ambiente, dal Settore polizia locale e dal Servizio circolazione e traffico.

Tale piano viene periodicamente aggiornato per tener conto di eventuali nuove esigenze sopravvenute.

Articolo 6.2

Divieti

Ai sensi del presente Regolamento è vietato, oltre quanto già precisato nei Titoli precedenti:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- b) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
- c) esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal soggetto gestore;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
- e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- f) il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati;
- g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
- h) lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
- i) inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
- j) conferire al servizio di raccolta rifiuti non contemplati nel presente Regolamento;
- k) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
- m) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

Articolo 6.3

Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa secondo quanto riportato nelle specifiche ordinanze sindacali in materia.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii., recante norme sulla depenalizzazione.

Con specifico provvedimento sindacale saranno definite e graduate le sanzioni da irrogare in relazione alla gravità dei comportamenti e delle condotte in violazione del presente Regolamento.

Le violazioni a norme comportamentali non espressamente previste nel presente Regolamento e/o nel provvedimento sindacale comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell'articolo 16 legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per quanto non espressamente indicato nelle disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al Codice della strada e ad altre norme di settore. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. o nell'articolo 650 del Codice penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

TITOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore, salvo il Titolo 2 che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, ad esclusione delle procedure di cui all'articolo 2.4 relative alla verifica dell'assimilabilità dei rifiuti prodotti dalle singole attività iscritte al ruolo che dovranno essere avviate dagli uffici competenti entro 60 giorni dalla data di approvazione.

Nel caso in cui la procedura di assimilabilità si concluda con esito negativo, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta comunicazione all'attività interessata, si procederà alla cancellazione/aggiornamento del ruolo e alla sospensione/rimodulazione del servizio pubblico di raccolta attivo presso l'attività al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.